

## **Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)**

### **Modifica del 15 giugno 2012**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

<sup>2</sup> *Agli articoli 76b capoverso 2 e 106 capoverso 1, l'espressione «Ufficio federale delle strade» è sostituita con «USTRA».*

*Ingresso, primo comma*

visti gli articoli 82 capoversi 1 e 2, 110 capoverso 1 lettera a, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>3</sup>;

*Art. 1 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26–57a) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi.

<sup>3</sup> Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore, velocipedi e rimorchi, nonché dei loro componenti, si applica la legge federale del 12 giugno 2009<sup>4</sup> sulla sicurezza dei prodotti.

1 FF **2010** 7455

2 RS **741.01**

3 RS **101**

4 RS **930.11**

*Art. 2 cpv. 3<sup>bis</sup>, primo periodo*

<sup>3bis</sup> L'Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. ...

*Art. 4 cpv. 2*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 6a*

Sicurezza  
dell'infrastruttura  
stradale

<sup>1</sup> Nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell'infrastruttura stradale, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono adeguatamente conto delle esigenze legate alla sicurezza della circolazione.

<sup>2</sup> In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione emana prescrizioni riguardanti l'assetto e le caratteristiche dei passaggi pedonali.

<sup>3</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni esaminano la loro rete stradale per individuare i tratti pericolosi e a rischio d'incidente ed elaborano un piano per il loro risanamento.

<sup>4</sup> La Confederazione e i Cantoni nominano una persona di contatto responsabile della sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).

*Art. 9 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 3, secondo periodo*

<sup>1</sup> Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente, nonché delle normative internazionali.

<sup>3</sup> ... Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possono, in singoli casi, compiere viaggi imposti dalle circostanze.

*Art. 14*

Idoneità alla  
guida e capacità  
di condurre

<sup>1</sup> I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre.

<sup>2</sup> È idoneo alla guida chi:

- a. ha compiuto l'età minima;
- b. ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore;

- c. è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore; e
- d. per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi.

<sup>3</sup> È capace di condurre chi:

- a. conosce le norme della circolazione; e
- b. sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre.

#### *Art. 14a*

Licenza  
per allievo  
conducente

<sup>1</sup> La licenza per allievo conducente è rilasciata se il richiedente:

- a. supera l'esame teorico e dimostra in tal modo di conoscere le norme della circolazione;
- b. dimostra di possedere le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore.

<sup>2</sup> La prova di cui al capoverso 1 lettera b è fornita:

- a. dai conducenti professionali di veicoli a motore: mediante un certificato di un medico di fiducia;
- b. dagli altri conducenti di veicoli a motore: mediante un esame della vista riconosciuto dall'autorità competente e una dichiarazione personale sul proprio stato di salute.

#### *Art. 15, titolo marginale, cpv. 1, 3, 4, secondo periodo, e 5*

Formazione e  
perfezionamento  
dei conducenti di  
veicoli a motore

<sup>1</sup> L'allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno 3 anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato.

<sup>3</sup> Chi impartisce professionalmente lezioni di guida deve essere titolare dell'abilitazione a maestro conducente.

<sup>4</sup> ... Può segnatamente prescrivere che una parte della formazione sia impartita da un titolare dell'abilitazione a maestro conducente. ...

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul perfezionamento dei conducenti professionali di veicoli a motore.

#### *Art. 15a cpv. 2 e 2bis*

<sup>2</sup> La licenza di condurre in prova è rilasciata se il richiedente:

- a. ha frequentato la formazione prescritta; e
- b. ha superato l'esame pratico di conducente.

<sup>2bis</sup> I titolari di una licenza di condurre in prova sono tenuti a frequentare corsi di perfezionamento. Tali corsi, prevalentemente pratici, devono fornire ai partecipanti le capacità necessarie per riconoscere ed evitare i pericoli durante la guida e per guidare rispettando l'ambiente. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e la forma dei corsi di perfezionamento.

#### *Art. 15b*

Licenza di condurre definitiva

<sup>1</sup> La licenza di condurre definitiva è rilasciata se il richiedente:

- a. ha frequentato la formazione prescritta; e
- b. ha superato l'esame pratico di conducente.

<sup>2</sup> Allo scadere del periodo di prova, ai titolari di licenze di condurre in prova è rilasciata la licenza di condurre definitiva se hanno frequentato i corsi di perfezionamento prescritti.

#### *Art. 15c*

Durata di validità delle licenze di condurre

<sup>1</sup> Le licenze di condurre hanno di norma una validità illimitata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone domiciliate all'estero.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale può limitare la durata di validità delle licenze di condurre se l'idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate.

#### *Art. 15d*

Accertamento dell'idoneità alla guida o della capacità di condurre

<sup>1</sup> Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:

- a. guida in stato di ebbrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1,6 per mille o con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata;
- b. guida sotto l'influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza;
- c. violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada;
- d. comunicazione di un ufficio cantonale AI secondo l'articolo 66c della legge federale del 19 giugno 1959<sup>5</sup> sull'assicurazione per l'invalidità;

- e. comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una persona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza.

<sup>2</sup> Dal compimento dei 70 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall'autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia. L'autorità cantonale può ridurre l'intervallo delle visite mediche se l'idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate.

<sup>3</sup> I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all'autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale oppure all'autorità di sorveglianza dei medici.

<sup>4</sup> Su richiesta dell'Ufficio AI, l'autorità cantonale gli comunica se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre.

<sup>5</sup> Se vi sono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, quest'ultima può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conducente o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare.

#### *Art. 15e*

Periodo di attesa  
in seguito a  
guida senza  
licenza

<sup>1</sup> Chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una licenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi dall'infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la persona raggiunge l'età minima soltanto dopo l'infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento.

<sup>2</sup> Se il conducente ha inoltre commesso l'infrazione prevista all'articolo 16c capoverso 2 lettera a<sup>bis</sup>, il periodo di attesa è di due anni o, in caso di recidiva, di dieci anni.

#### *Art. 16a cpv. 1*

<sup>1</sup> Commette un'infrazione lieve chi:

- a. *Concerne soltanto il testo francese.*
- b. guida un veicolo a motore in stato di ebbrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
- c. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol (art. 31 cpv. 2<sup>bis</sup>), senza tuttavia commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

*Art. 16b cpv. 1*

<sup>1</sup> Commette un'infrazione medio grave chi:

- a. *Concerne soltanto il testo francese.*
- b. guida un veicolo a motore in stato di ebbrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6), e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
- b<sup>bis</sup>. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol (art. 31 cpv. 2<sup>bis</sup>) e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
- c. *Concerne soltanto il testo francese.*
- d. *Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 16c cpv. 1 e 2 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Commette un'infrazione grave chi:

- a. *Concerne soltanto il testo francese.*
- b. guida un veicolo a motore in stato di ebbrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6);
- c. *Concerne soltanto il testo francese.*
- d. *Concerne soltanto il testo francese.*
- e. *Concerne soltanto il testo francese.*
- f. *Concerne soltanto il testo francese.*

<sup>2</sup> Dopo un'infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:

- a<sup>bis</sup>. almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; l'articolo 90 capoverso 4 è applicabile;

*Art. 16c<sup>bis</sup> cpv. 2, terzo periodo*

<sup>2</sup> ... Per le persone sul cui conto non figurano provvedimenti amministrativi nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (art. 89c lett. d), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione.

*Art. 16d cpv. 3*

<sup>3</sup> La licenza è revocata definitivamente:

- a. ai conducenti incorreggibili;
- b. alle persone la cui licenza è già stata revocata una volta negli ultimi cinque anni in applicazione dell'articolo 16c capoverso 2 lettera a<sup>bis</sup>.

*Art. 16e*

Formazione  
complementare  
in caso di revoca  
della licenza di  
condurre

<sup>1</sup> Deve partecipare a una formazione complementare riconosciuta dalle autorità la persona cui è revocata la licenza di condurre:

- a. per almeno sei mesi a causa di ripetute infrazioni che hanno compromesso la sicurezza del traffico;
- b. per guida in stato di ebbrezza con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue;
- c. per ripetuta guida in stato di ebbrezza con una concentrazione non qualificata di alcol nell'alito o nel sangue;
- d. per ripetuta violazione del divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol (art. 31 cpv. 2<sup>bis</sup>);
- e. per guida sotto l'influsso di stupefacenti.

<sup>2</sup> La durata della revoca si prolunga fino al momento in cui la persona interessata dimostra di aver partecipato alla formazione complementare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

*Art. 17 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo determinato può essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata della revoca se la persona interessata ha partecipato a una formazione complementare riconosciuta dall'autorità. La durata minima della revoca non può essere ridotta.

<sup>4</sup> La licenza di condurre revocata definitivamente può essere nuovamente rilasciata soltanto alle condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 3. Se è stata revocata in applicazione dell'articolo 16d capoverso 3 lettera b, la licenza può essere nuovamente rilasciata al più presto dopo dieci anni e unicamente sulla base di una valutazione positiva sotto il profilo della psicologia del traffico.

Apparecchi per  
la registrazione  
dei dati ed  
etilometri  
blocca-motore

*Art. 17a*

<sup>1</sup> Se la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno dodici mesi oppure a tempo indeterminato per superamento della velocità massima consentita o mancato adeguamento della velocità alle condizioni del traffico, per i cinque anni successivi allo scadere della revoca la persona interessata può condurre esclusivamente veicoli dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati riconosciuto da un'autorità competente.

<sup>2</sup> Se la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a tempo indeterminato per ripetuta guida in stato di ebbrietà, per i cinque anni successivi allo scadere della revoca la persona interessata non può guidare sotto l'influsso dell'alcol e può condurre esclusivamente veicoli dotati d'etilometro blocca-motore.

<sup>3</sup> In casi eccezionali opportunamente motivati, l'autorità cantonale può autorizzare la guida di un veicolo non dotato di un apparecchio per la registrazione dei dati o di un etilometro blocca-motore. Essa ordina misure sostitutive.

<sup>4</sup> La licenza è nuovamente revocata se viene constatato l'inadempimento delle condizioni imposte.

<sup>5</sup> I dati rilevati mediante apparecchi per la registrazione dei dati ed etilometri blocca-motore possono essere impiegati per:

- a. controllare il rispetto della velocità consentita o del divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol;
- b. chiarire la dinamica di incidenti;
- c. controllare il buon funzionamento dell'apparecchio.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sui requisiti degli apparecchi e sul rispettivo controllo. Disciplina segnatamente:

- a. la responsabilità del trattamento dei dati;
- b. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;
- c. la procedura di notificazione;
- d. la collaborazione con le autorità e le organizzazioni interessate;
- e. le autorità cui i dati possono essere comunicati nel singolo caso;
- f. la rettifica dei dati;
- g. la sicurezza dei dati.

*Art. 19 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I fanciulli che non hanno ancora compiuto sei anni possono circolare in velocipede su strade principali soltanto sotto la sorveglianza di una persona di almeno 16 anni.

<sup>2</sup> Non possono circolare in velocipede le persone che non sono in grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica oppure di una dipendenza. L'autorità può vietare a queste persone di circolare in velocipede.

*Art. 21*

Conducenti di  
veicoli a trazione  
animale

<sup>1</sup> Può condurre veicoli a trazione animale chi ha compiuto quattordici anni.

<sup>2</sup> Non possono condurre veicoli a trazione animale le persone che non sono in grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica oppure di una dipendenza. L'autorità può vietare a queste persone di condurre veicoli a trazione animale.

*Art. 25 cpv. 2 lett. i e 3 lett. e e f*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:

- i. gli odocronografi, i tachigrafi e simili; esso prescrive l'installazione di tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa:

- e. il contenuto e la portata dell'esame di verifica dell'idoneità alla guida e la procedura in caso di dubbi;
- f. i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell'idoneità alla guida, per la procedura di controllo e per la garanzia della qualità.

*Art. 31 cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>*

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale può vietare ai seguenti gruppi di persone di guidare sotto l'influsso dell'alcol:

- a. le persone che operano nel trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada (art. 8 cpv. 2 della legge federale del 20 marzo 2009<sup>6</sup> sul trasporto di viaggiatori e art. 3 cpv. 1 della legge federale del 20 marzo 2009<sup>7</sup> sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada);
- b. le persone che trasportano viaggiatori a titolo professionale o trasportano merci su autoveicoli pesanti o merci pericolose;

<sup>6</sup> RS 745.1  
<sup>7</sup> RS 744.10

- c. i titolari dell'abilitazione a maestro conducente;
- d. i titolari di licenze per allievo conducente;
- e. le persone che accompagnano allievi conducenti durante corse di scuola guida;
- f. i titolari di licenze di condurre in prova.

<sup>2ter</sup> Il Consiglio federale stabilisce la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue a partire dalle quali si considera che un conducente stia guidando sotto l'influsso dell'alcol.

*Art. 41 cpv. 1, 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Durante la corsa i veicoli a motore devono sempre avere le luci accese, mentre gli altri veicoli solo dall'imbrunire all'alba e in caso di cattive condizioni di visibilità.

<sup>2</sup> Quando sono in sosta, i veicoli a motore e i veicoli non a motore aventi più ruote sul medesimo asse devono avere le luci accese dall'imbrunire all'alba e in caso di cattive condizioni di visibilità, eccetto quando stazionano in parcheggi o in luoghi sufficientemente rischiarati dall'illuminazione stradale.

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale può prevedere, in determinati casi, la sostituzione delle luci mediante catarifrangenti.

*Art. 54*

Poteri speciali  
della polizia

<sup>1</sup> Se accerta in circolazione veicoli che non sono autorizzati a circolare o il cui stato o carico rappresenta un pericolo per la circolazione o che cagionano un rumore evitabile, la polizia impedisce loro la continuazione del viaggio. Essa può sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.

<sup>2</sup> La polizia è autorizzata a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci che non raggiungono la velocità minima prescritta e obbligarli a invertire la loro marcia.

<sup>3</sup> Se il conducente di un veicolo si trova in uno stato che esclude una guida sicura o non è autorizzato a condurre per un altro motivo stabilito dalla legge, la polizia gli impedisce la continuazione del viaggio e gli sequestra la licenza di condurre.

<sup>4</sup> Se il conducente di un veicolo a motore ha dimostrato di essere particolarmente pericoloso per avere violato gravemente importanti norme della circolazione, la polizia può sequestrargli sul posto la licenza di condurre.

<sup>5</sup> Le licenze sequestrate dalla polizia sono subito trasmesse all'autorità incaricata di revocarle, la quale prende immediatamente una decisione. Fino al momento della decisione, il sequestro da parte della polizia ha l'effetto di una revoca.

<sup>6</sup> Se accerta in circolazione veicoli non conformi alle disposizioni sul trasporto dei viaggiatori o sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada, la polizia può impedire la continuazione del viaggio, sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.

*Art. 55 cpv. 3, 3<sup>bis</sup>, 6 e 6<sup>bis</sup>*

<sup>3</sup> Una prova del sangue deve essere ordinata se:

- a. vi sono indizi di inattitudine alla guida non riconducibili all'influsso dell'alcol;
- b. *Concerne soltanto il testo francese.*
- c. la persona interessata esige un'analisi della presenza di alcol nel sangue.

<sup>3bis</sup> Una prova del sangue può essere ordinata se non è possibile effettuare un'analisi dell'alito o se quest'ultima non è adatta per accertare l'infrazione.

<sup>6</sup> L'Assemblea federale fissa in un'ordinanza:

- a. la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue a contare dalle quali si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge (stato di ebbrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol; e
- b. da quale livello la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue sono da considerare qualificate.

<sup>6bis</sup> Se sono state misurate sia la concentrazione di alcol nell'alito sia la concentrazione di alcol nel sangue, è determinante il risultato della concentrazione di alcol nel sangue.

*Art. 57 cpv. 5 lett. b*

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può prescrivere che:

- b. i conducenti e i passeggeri di veicoli motorizzati a due ruote nonché di veicoli a motore leggeri, di quadricicli e tricicli a motore devono portare il casco di protezione.

**Capo settimo: (art. 57b)**

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 57c*

### **Titolo terzo a: Gestione del traffico**

*Art. 65 cpv. 3, secondo e terzo periodo*

<sup>3</sup> ... L'assicuratore deve esercitare l'azione di regresso se il conducente ha cagionato un danno guidando in stato di ebbrietà o di inattitudine alla guida, oppure violando un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4. L'entità del regresso è determinata tenendo conto della colpa e della capacità economica della persona nei confronti della quale è esercitata l'azione di regresso.

*Art. 68a*

Attestazione  
relativa ai sinistri

Nel corso della durata del contratto lo stipulante ha il diritto di ottenere un'attestazione relativa ai sinistri o all'assenza di sinistri. Su richiesta dello stipulante, l'assicuratore gli consegna entro 14 giorni un'attestazione veritiera relativa all'intera durata del contratto, ma al massimo relativa agli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale.

*Art. 89 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dall'applicazione delle disposizioni del presente titolo i veicoli a motore con potenza o velocità minime e quelli che sono usati raramente sulle strade pubbliche e, se necessario, emanare prescrizioni complementari applicabili a tali veicoli.

### **Titolo quarto a: Sistemi d'informazione**

#### **Capo primo:**

#### **Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione**

*Art. 89a*

Principi

<sup>1</sup> L'USTRA gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC).

<sup>2</sup> I Cantoni forniscono all'USTRA i dati concernenti l'ammissione alla circolazione.

<sup>3</sup> Il controllo sui dati memorizzati nel SIAC spetta all'USTRA. Le autorità cantonali competenti per l'ammissione alla circolazione possono registrare e trattare direttamente nel SIAC i dati di cui necessita per l'ammissione alla circolazione nel proprio Cantone.

<sup>4</sup> L'USTRA definisce le interfacce tecniche e le procedure per l'allineamento dei dati.

*Art. 89b*

Scopo

Il SIAC serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- a. rilascio, controllo e revoca di:
  1. licenze per l'ammissione di persone e veicoli alla circolazione stradale,
  2. permessi e certificati,
  3. carte per l'odocronografo;
- b. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli nell'ambito della circolazione stradale;
- c. omologazione, esame e ammissione alla circolazione dei veicoli;
- d. controllo dell'assicurazione, dello sdoganamento e dell'imposizione dei veicoli ammessi alla circolazione secondo la legge federale del 21 giugno 1996<sup>8</sup> sull'imposizione degli autoveicoli;
- e. identificazione dei detentori di veicoli e ricerca di veicoli;
- f. tutela delle vittime di incidenti della circolazione;
- g. razionamento del carburante e requisizione e locazione di veicoli a favore dell'esercito, della protezione civile e dell'approvvigionamento economico del Paese;
- h. allestimento di statistiche, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni a condurre, i provvedimenti amministrativi, i tipi di veicoli, le immatricolazioni di veicoli, gli incidenti stradali e i controlli della circolazione stradale;
- i. elaborazione delle basi della politica dei trasporti, dell'ambiente e dell'energia;
- j. riscossione delle imposte cantonali sugli autoveicoli, delle tasse sul traffico pesante e di altre imposte;
- k. sostegno alle autorità nazionali e straniere nell'esecuzione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore;
- l. rilascio dell'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada e relativo controllo;
- m. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili.

*Art. 89c*

Contenuto

Il SIAC contiene:

- a. i dati personali dei titolari dei documenti di cui all'articolo 89b lettera a e i dati personali di altre persone contro le quali è stato deciso un provvedimento amministrativo;
- b. i dati relativi alle autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o straniere a persone domiciliate in Svizzera;
- c. i dati necessari per il rilascio di carte per l'odocronografo;
- d. i dati relativi ai seguenti provvedimenti amministrativi, alla loro revoca o alla loro modifica, decisi da autorità svizzere oppure ordinati da autorità straniere nei confronti di persone domiciliate in Svizzera:
  - 1. rifiuto e revoca di licenze e permessi,
  - 2. divieto di circolare,
  - 3. sequestro della licenza di condurre,
  - 4. obblighi e condizioni relativi alle autorizzazioni a condurre,
  - 5. divieto di far uso della licenza di condurre svizzera ordinato da autorità straniera,
  - 6. divieto di far uso della licenza di condurre straniera,
  - 7. ammonimento,
  - 8. esami psicologici e medici in materia di circolazione stradale,
  - 9. nuovo esame di conducente,
  - 10. partecipazione a una formazione complementare,
  - 11. proroga del periodo di prova,
  - 12. scadenza della licenza di condurre in prova,
  - 13. periodi d'attesa;
- e. i dati dei tipi di veicolo messi in commercio in Svizzera, nonché nome e indirizzo del titolare dell'approvazione del tipo oppure del suo rappresentante in Svizzera;
- f. i dati dei veicoli immatricolati da autorità svizzere e i relativi assicuratori di responsabilità civile.

*Art. 89d*

Trattamento  
dei dati

Le seguenti autorità trattano i dati del SIAC:

- a. l'USTRA;
- b. le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni a condurre e delle licenze di circo-

lazione, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;

- c. le autorità competenti per il razionamento del carburante e per la requisizione e locazione di veicoli a favore dell'esercito, della protezione civile e dell'approvvigionamento economico del Paese, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori dei veicoli;
- d. gli organi di polizia competenti per il sequestro di licenze di condurre e di licenze di circolazione, per quanto attiene ai dati relativi alle autorizzazioni a condurre e ai veicoli.

*Art. 89e*

Accesso  
mediante  
procedura di  
richiamo

I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati:

- a. le autorità di polizia, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per l'identificazione del detentore e del suo assicuratore e per la ricerca di veicoli;
- b. le autorità doganali, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la legge federale del 21 giugno 1996<sup>9</sup> sull'imposizione degli autoveicoli e per la ricerca di veicoli;
- c. le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità giudiziarie, nell'ambito di procedimenti relativi a infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale, per quanto attiene ai dati relativi alle autorizzazioni a condurre e ai provvedimenti amministrativi;
- d. le autorità federali e cantonali competenti per gli esami dei veicoli e i servizi incaricati dell'esecuzione degli esami ufficiali dei veicoli, per quanto attiene ai dati relativi all'immatricolazione e ai tipi di veicoli;
- e. l'Ufficio federale di statistica, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli;
- f. l'Ufficio federale dei trasporti, nell'ambito del rilascio di autorizzazioni a esercitare le professioni di trasportatore su strada, per quanto attiene ai dati relativi all'immatricolazione dei veicoli e ai provvedimenti amministrativi;

- g. l'Ufficio federale dell'energia, per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli a motore;
- h. l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia, per quanto attiene ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti pubblici (art. 74 e 76);
- i. le autorità straniere competenti per il rilascio di carte del conducente, per quanto attiene ai dati relativi a tali carte;
- j. gli organi stranieri incaricati del controllo della durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, per quanto attiene allo stato delle carte del conducente.

*Art. 89f*

Diritto di consultazione

Chiunque è autorizzato a consultare i dati relativi alla propria persona o al proprio veicolo presso l'autorità cantonale competente per l'ammissione alla circolazione.

*Art. 89g*

Comunicazione dei dati

- <sup>1</sup> I dati concernenti l'ammissione alla circolazione non sono pubblici.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale può concedere all'USTRA la possibilità di comunicare i dati del detentore del veicolo, delle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. Ne disciplina i presupposti.
- <sup>3</sup> Le autorità cantonali competenti per l'ammissione alla circolazione possono comunicare i dati del detentore e dell'assicurazione alle persone:
  - a. che partecipano alla procedura d'ammissione;
  - b. coinvolte in un incidente stradale;
  - c. che fanno valere per scritto un interesse sufficiente in vista di un procedimento.
- <sup>4</sup> Le autorità cantonali competenti per l'ammissione alla circolazione possono comunicare alla polizia i dati personali dei conducenti la cui licenza per allievo conducente o licenza di condurre è stata revocata a tempo indeterminato a causa di inidoneità alla guida, oppure è stata revocata a titolo preventivo fino alla determinazione dell'idoneità alla guida, in caso di dubbi su quest'ultima.
- <sup>5</sup> I Cantoni possono pubblicare il nome e l'indirizzo dei detentori di veicoli a motore, sempre che la comunicazione ufficiale di tali dati non sia oggetto di un'opposizione. I detentori di veicoli a motore possono far registrare tale opposizione senza condizioni e gratuitamente dall'autorità cantonale competente.

<sup>6</sup> L'USTRA può rilasciare estratti globali alle persone di cui al capoverso 3 e ai servizi che hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo (art. 89e).

<sup>7</sup> L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia possono comunicare a terzi i dati necessari per l'adempimento dei loro compiti pubblici (art. 74 e 76).

<sup>8</sup> I dati relativi ai tipi di veicoli e altri dati tecnici possono essere pubblicati.

#### *Art. 89h*

Organizzazione  
e gestione

Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'organizzazione e la gestione del SIAC;
- b. la responsabilità del trattamento dei dati;
- c. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;
- d. la collaborazione con le autorità, le organizzazioni, gli importatori di veicoli e gli altri servizi che partecipano alla procedura di ammissione alla circolazione;
- e. le procedure di notificazione;
- f. le procedure di rettifica dei dati;
- g. la procedura per la progettazione delle interfacce tecniche con il SIAC e per lo scambio di dati tra la Confederazione, i Cantoni e i terzi che partecipano alla procedura di ammissione alla circolazione;
- h. la protezione e la sicurezza dei dati per tutti i servizi che, con sistemi autonomi per il trattamento dei dati, svolgono i compiti legati all'ammissione alla circolazione e al controllo della circolazione stradale.

### **Capo secondo:**

### **Sistema d'informazione sugli incidenti stradali**

#### *Art. 89i*

Principi

<sup>1</sup> L'USTRA allestisce una statistica degli incidenti stradali ed è responsabile della loro valutazione a livello svizzero.

<sup>2</sup> Gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d'informazione sugli incidenti stradali. Quest'ultimo si compone di:

- a. un sistema per la rilevazione degli incidenti stradali (sistema di rilevazione);

- b. un sistema per la valutazione degli incidenti stradali (sistema di valutazione).

<sup>3</sup> I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell'ambito di incidenti stradali.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere nel sistema d'informazione i dati a loro disposizione relativi agli incidenti stradali, se questo favorisce l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 89j.

#### *Art. 89j*

##### Scopo

Il sistema d'informazione serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- a. per mezzo del sistema di rilevazione: fornire assistenza alle autorità competenti nell'ambito dell'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;
- b. per mezzo del sistema di valutazione:
  - 1. gestire e analizzare i dati relativi agli incidenti stradali,
  - 2. elaborare le basi per la politica della sicurezza stradale,
  - 3. allestire la statistica degli incidenti stradali.

#### *Art. 89k*

##### Contenuto

Il sistema d'informazione contiene i seguenti dati rilevati nell'ambito di incidenti stradali:

- a. i dati delle persone coinvolte;
- b. i dati dei veicoli coinvolti;
- c. i dati relativi al luogo dell'incidente;
- d. i dati relativi al tipo e alle cause dell'incidente;
- e. gli schizzi dell'incidente;
- f. i verbali d'interrogatorio;
- g. i rapporti di denuncia.

#### *Art. 89l*

##### Trattamento dei dati

<sup>1</sup> I servizi seguenti trattano i dati del sistema d'informazione:

- a. l'USTRA;
- b. i servizi competenti per l'immissione dei dati nel sistema.

<sup>2</sup> I servizi di cui al capoverso 1 lettera b possono trattare unicamente i dati relativi agli incidenti di loro competenza.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può autorizzare altri servizi a trattare i dati del sistema di valutazione, in particolare mediante procedura di richiamo.

*Art. 89m*

Collegamento  
con altri sistemi  
d'informazione

I dati contenuti in altri sistemi d'informazione della circolazione stradale possono essere:

- a. ripresi nel sistema di rilevazione o collegati a quest'ultimo, al fine di verificare e completare i dati;
- b. ripresi nel sistema di valutazione o collegati a quest'ultimo, al fine di valutare gli incidenti.

*Art. 89n*

Organizzazione  
e gestione

Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. le competenze e la responsabilità nell'ambito del trattamento dei dati;
- c. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;
- d. la procedura d'immissione dei dati nel sistema d'informazione;
- e. il collegamento con altri sistemi d'informazione;
- f. la collaborazione con i servizi competenti;
- g. la comunicazione dei dati;
- h. il diritto d'informazione e di rettifica;
- i. la sicurezza dei dati;
- j. l'organizzazione e la portata della statistica degli incidenti stradali.

**Capo terzo:**

**Sistema d'informazione sui controlli della circolazione stradale**

*Art. 89o*

Principi

<sup>1</sup> L'USTRA allestisce una statistica dei controlli della circolazione stradale.

<sup>2</sup> Gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d'informazione sui controlli della circolazione stradale. Quest'ultimo si compone di:

- a. un sistema per la rilevazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di rilevazione);
- b. un sistema per la valutazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di valutazione).

<sup>3</sup> I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell'ambito dei controlli della circolazione stradale.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere i dati relativi ai controlli della circolazione stradale, se questo favorisce l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 89p.

*Art. 89p*

Scopo

Il sistema d'informazione serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- a. per mezzo del sistema di rilevazione: fornire assistenza alle autorità competenti nell'ambito dell'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;
- b. per mezzo del sistema di valutazione:
  1. stilare le relazioni in virtù dell'accordo del 21 giugno 1999<sup>10</sup> fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,
  2. gestire e analizzare i dati relativi ai controlli della circolazione stradale,
  3. elaborare le basi per la politica della sicurezza stradale.

*Art. 89q*

Contenuto

Il sistema d'informazione contiene i seguenti dati rilevati nell'ambito dei controlli della circolazione stradale:

- a. i dati delle persone coinvolte;
- b. i dati dei veicoli coinvolti;
- c. i dati relativi al luogo del controllo;
- d. i dati relativi al tipo di controllo;
- e. i verbali d'interrogatorio;
- f. i rapporti di denuncia.

*Art. 89r*

Trattamento  
dei dati

<sup>1</sup> I servizi seguenti trattano i dati del sistema d'informazione:

- a. l'USTRA;
- b. i servizi competenti per l'immissione dei dati nel sistema.

<sup>2</sup> I servizi di cui al capoverso 1 lettera b possono trattare unicamente i dati relativi ai controlli di loro competenza.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può autorizzare altri servizi a trattare i dati del sistema di valutazione, in particolare mediante procedura di richiamo.

*Art. 89s*

Collegamento  
con altri sistemi  
d'informazione

I dati contenuti in altri sistemi d'informazione della circolazione stradale possono essere:

- a. ripresi nel sistema di rilevazione o collegati a quest'ultimo, al fine di verificare e completare i dati;
- b. ripresi nel sistema di valutazione o collegati a quest'ultimo, al fine di valutare il controllo.

*Art. 89t*

Organizzazione  
e gestione

Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. le competenze e la responsabilità nell'ambito del trattamento dei dati;
- c. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;
- d. la procedura d'immissione dei dati;
- e. il collegamento con altri sistemi d'informazione;
- f. la collaborazione con i servizi competenti;
- g. la comunicazione dei dati;
- h. il diritto d'informazione e di rettifica;
- i. la sicurezza dei dati;
- j. l'organizzazione e la portata della statistica dei controlli della circolazione stradale.

*Art. 90*

Infrazione alle  
norme della  
circolazione

<sup>1</sup> È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

<sup>3</sup> È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un

limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.

<sup>4</sup> Il capoverso 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:

- a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h;
- b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h;
- c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h;
- d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h.

<sup>5</sup> L'articolo 237 numero 2 del Codice penale<sup>11</sup> non è applicabile in questi casi.

#### *Art. 90a*

Confisca e  
realizzazione di  
veicoli a motore

<sup>1</sup> Il giudice può ordinare la confisca di un veicolo a motore se:

- a. con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione; e
- b. con questa misura si può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione.

<sup>2</sup> Il giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali.

#### *Art. 91*

Guida in stato  
di inattitudine  
e violazione  
del divieto di  
guidare sotto  
l'influsso  
dell'alcol

<sup>1</sup> È punito con la multa chiunque:

- a. conduce un veicolo a motore in stato di ebbrietà;
- b. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol;
- c. conduce un veicolo senza motore in stato di inattitudine alla guida.

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:

- a. conduce un veicolo a motore in stato di ebbrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue;
- b. conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi.

<sup>11</sup> RS 311.0

*Art. 91a*

Elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva sopporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completa, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.

<sup>2</sup> Se l'autore conduce un veicolo senza motore o se, come utente della strada, è stato coinvolto in un incidente, è punito con la multa.

*Art. 92*

Inosservanza dei doveri in caso d'incidente

<sup>1</sup> È punito con la multa chiunque, in caso d'incidente, non osserva i doveri impostigli dalla presente legge.

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente che si dà alla fuga dopo avere ucciso o ferito una persona in un incidente della circolazione.

*Art. 93*

Stato difettoso dei veicoli

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa.

<sup>2</sup> È punito con la multa:

- a. chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni;
- b. il detentore, o colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, che tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni.

*Art. 94*

Furto d'uso di un veicolo

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque:

- a. sottrae un veicolo a motore per farne uso;
- b. conduce un veicolo o circola su di esso come passeggero, sapendo sin dall'inizio che tale veicolo è stato sottratto.

<sup>2</sup> Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è la multa.

<sup>3</sup> È punito, a querela di parte, con la multa chiunque usa un veicolo a motore affidatogli per effettuare un viaggio che non è manifestamente autorizzato a intraprendere.

<sup>4</sup> È punito con la multa chiunque utilizza un velocipede senza averne diritto. Se l'autore è un congiunto o un membro della comunione domestica del possessore, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte.

<sup>5</sup> L'articolo 141 del Codice penale<sup>12</sup> non è applicabile in questi casi.

#### *Art. 96*

Guida senza  
licenza di circo-  
lazione, senza  
autorizzazione o  
senza assicu-  
razione per la  
responsabilità  
civile

<sup>1</sup> È punito con la multa, chiunque:

- a. conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste;
- b. senza permesso, effettua viaggi subordinati dalla presente legge a un permesso speciale;
- c. non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui la licenza di circolazione o l'autorizzazione è subordinata in virtù della presente legge o nel singolo caso.

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Le stesse pene sono comminate al detentore o alla persona che dispone del veicolo in sua vece, se è a conoscenza dell'infrazione o dovrebbe esserne a conoscenza, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze.

#### *Art. 98*

Segnali e  
demarcazioni

È punito con la multa, chiunque:

- a. intenzionalmente, sposta o danneggia un segnale;
- b. intenzionalmente, toglie, rende illeggibile o modifica un segnale o una demarcazione;

- c. non avverte la polizia di avere involontariamente danneggiato un segnale;
- d. pone un segnale o traccia una demarcazione senza il consenso dell'autorità.

*Art. 98a*

Segnalazione di  
controlli della  
circolazione

<sup>1</sup> È punito con la multa, chiunque:

- a. importa, pubblicizza, cede, vende nonché consegna o mette a disposizione in qualsiasi altro modo, monta o trasporta a bordo di veicoli, fissa su questi ultimi o usa in qualsiasi altro modo apparecchi o dispositivi volti a ostacolare, perturbare o vanificare i controlli ufficiali della circolazione stradale;
- b. aiuta l'autore a compiere uno degli atti di cui alla lettera a (art. 25 CP<sup>13</sup>).

<sup>2</sup> Gli organi di controllo sequestrano tali apparecchi o dispositivi. Il Tribunale ne ordina la confisca e la distruzione.

<sup>3</sup> È punito con la multa, chiunque:

- a. segnala pubblicamente controlli ufficiali della circolazione stradale;
- b. offre a pagamento un servizio che segnala questi controlli;
- c. utilizza per segnalare controlli ufficiali della circolazione stradale apparecchi e dispositivi che per principio non sono destinati a tale scopo.

<sup>4</sup> Nei casi gravi, il colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

*Art. 99*

Altre infrazioni

<sup>1</sup> È punito con la multa, chiunque:

- a. mette in commercio veicoli, componenti o accessori sottoposti all'approvazione del tipo non conformi a un modello approvato;
- b. conduce un veicolo senza portare con sé le licenze o le autorizzazioni necessarie;
- c. si rifiuta di presentare agli organi di controllo le licenze o le autorizzazioni richieste;
- d. imita gli effetti degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia, delle dogane o di quelli dei veicoli postali di montagna;

- e. usa illecitamente distintivi della polizia stradale;
- f. usa illecitamente un altoparlante su un veicolo a motore;
- g. organizza illecitamente manifestazioni sportive con veicoli a motore o velocipedi, effettua corse di prova, oppure non adotta le misure di sicurezza prescritte per le manifestazioni autorizzate di questo tipo;
- h. conduce un veicolo che non è dotato dell'apparecchio per la registrazione dei dati di cui all'articolo 17a capoverso 1;
- i. conduce un veicolo che non è dotato dell'etilometro bloccamotore di cui all'articolo 17a capoverso 2;
- j. mette un veicolo a motore non dotato di un apparecchio per la registrazione dei dati o di un etilometro bloccamotore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che può condurre solo veicoli a motore muniti di tali dispositivi.

<sup>2</sup> È punito con una multa sino a 100 franchi il detentore che, dopo aver rilevato da un altro detentore un veicolo a motore o un rimorchio di un veicolo a motore, oppure dopo averne trasferito il luogo di stanza in un altro Cantone, non richiede tempestivamente una nuova licenza di circolazione.

#### *Art. 104*

Avvisi

<sup>1</sup> La polizia e le autorità penali comunicano alle competenti autorità qualsiasi infrazione che può giustificare un provvedimento previsto nella presente legge.

<sup>2</sup> La polizia e le autorità penali comunicano all'Ufficio federale dei trasporti ogni infrazione grave o ripetuta commessa da un'impresa di trasporto stradale attiva nel trasporto di viaggiatori o merci oppure dai suoi collaboratori contro la presente legge o contro le prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.

#### *Art. 104a–104d*

##### *Abrogati*

#### *Art. 105 cpv. 2*

<sup>2</sup> I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno.

*Art. 106 cpv. 7 e 9*

*Abrogati*

*Art. 106a*

Trattati internazionali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri trattati concernenti il traffico transfrontaliero di veicoli a motore. Nell'ambito di questi trattati può:

- a. rinunciare allo scambio delle licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;
- b. prevedere permessi per i viaggi di veicoli svizzeri o esteri con pesi superiori a quelli stabiliti nell'articolo 9 della presente legge; esso rilascia i permessi soltanto in via eccezionale e nella misura in cui lo consentano gli interessi della sicurezza della circolazione e della protezione dell'ambiente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, l'equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle relative perizie. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può aderire agli emendamenti dei regolamenti tecnici relativi a questi trattati ove non sia necessario adattare il diritto svizzero. Può anche riprendere le modifiche degli allegati dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957<sup>14</sup> relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può stipulare con Stati esteri trattati concernenti lo scambio reciproco di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore, nonché l'esecuzione di pene pecuniarie o di multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale. I trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può concludere con il Principato del Liechtenstein trattati sull'utilizzo del SIAC.

## II

La legge del 24 giugno 1970<sup>15</sup> sulle multe disciplinari è modificata come segue:

*Art. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. b*

La procedura giusta la presente legge non è applicata:

- b. in caso di infrazioni non accertate direttamente da un organo di polizia abilitato a tal fine, ad eccezione dell'accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ammessi in base alle prescrizioni della legge federale del 9 giugno 1977<sup>16</sup> sulla metrologia;

*Art. 4 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il personale degli organi di polizia può riscuotere multe stradali soltanto se indossa l'uniforme di servizio. I Cantoni possono rinunciare a quest'ultima esigenza per il controllo dei veicoli in stazionamento e per i controlli nelle regioni rurali.

*Art. 5*                      Procedura in caso di conducente conosciuto

<sup>1</sup> Se il conducente è identificato al momento dell'infrazione, può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni.

<sup>2</sup> Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non menziona il suo nome.

<sup>3</sup> Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali. Se non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura penale ordinaria.

*Art. 6*                      Procedimento in caso di conducente sconosciuto

<sup>1</sup> Se l'autore dell'infrazione è sconosciuto, la multa è inflitta al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione.

<sup>2</sup> La multa è comunicata per scritto al detentore. Quest'ultimo può pagarla entro 30 giorni.

<sup>3</sup> Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura ordinaria.

<sup>4</sup> Se il detentore fornisce nome e indirizzo del conducente che guidava il veicolo al momento dell'infrazione, la procedura di cui ai capoversi 2 e 3 viene avviata nei confronti di quest'ultimo.

<sup>5</sup> Se non è possibile identificare il conducente senza sforzi sproporzionati, la multa è pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di esporre in modo credibile, nell'ambito della procedura ordinaria, che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza.

<sup>15</sup> RS 741.03

<sup>16</sup> RS 941.20

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 26 giugno 2012<sup>17</sup>

Termine di referendum: 4 ottobre 2012

